

**ATTO DI APPENDICE ALL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI  
AMBULATORIALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA DGR LIGURIA N. 1091 DEL  
29/11/2021 ED ALLA DELIBERAZIONE DI A.LI.SA. N. 469 DEL 22/12/2021**

**TRA**

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata "ALISA", in persona del Direttore Generale Prof. Filippo ANSALDI

**E**

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di A.Li.Sa. il presente atto di appendice all'accordo contrattuale ai sensi della deliberazione n. 73 del 28/03/2018 e ss.mm.ii. e individuata come capofila (di seguito ASL capofila) con sede in Via A. Bertani n. 4 - 16125 Genova (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO in quanto:

- Azienda Sociosanitaria Ligure di ubicazione della/delle unità di offerta
- Oppure
- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è presente la Sede Legale qualora il soggetto gestore abbia più unità di offerta dislocate nel territorio di più ASL liguri
- Oppure
- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è ubicata l'unità di offerta di maggiori dimensioni tra quelle presenti nelle diverse ASL liguri (nel caso in cui la sede legale fosse ubicata in altra Regione)

**E**

Il soggetto gestore Studio Radiologico Manara S.r.l. con sede legale nel Comune di Genova in via Giovanni Battista Custo n. 11r, codice fiscale/partita IVA 02513830105, nella persona del Dott. Mario MANARA, nato a Genova il 09/12/1935, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale MNRMRA35T09D969B, di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per la/le unità d'offerta (di seguito denominata "unità di offerta"):

1. Tipologia AMBULATORIALE denominata Studio Radiologico Manara S.r.l., accreditata con D.G.R. Liguria n. 744 del 14/07/2006, n. 638 del 30/04/2015 e D.D. Regione Liguria n. 1672 del 18/03/2022 con sedi operative nel Comune di Genova in via G.B. Custo n. 11r per la Struttura di Diagnostica per Immagini e nel Comune di Genova in via Caffa 11/5 per la Struttura di Diagnostica per Immagini, di seguito denominato soggetto gestore;

**PREMESSO CHE**



- a) con deliberazione n. 337 del 27/07/2018 Asl3 quale capofila ha stipulato con l'Ente Gestore l'accordo contrattuale ai sensi della deliberazione n. 73 del 28/03/2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019, successivamente prorogato negli anni 2020, 2021 e 2022 con deliberazioni n. 186/2020, n. 203/2020, n. 415/2020, n. 637/2020, n. 379/2021, n. 610/2021, n. 754/2021 ed in ultimo con deliberazione n. 321 del 29/06/2022 per il periodo dal 01/07/2022-31/12/2022;
- b) il presente atto di appendice all'accordo contrattuale risulta conforme allo schema tipo approvato da ALISA con deliberazione n. 73 del 28/03/2018 e deve essere applicato sulla base degli indirizzi e modalità previste dalla stessa;
- c) con DGR Liguria n. 717 del 06/08/2021 ad oggetto: *"Approvazione Programma Restart Sanità – Risposta al fabbisogno sanitario: domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)"* è stato approvato il Programma Restart Sanità finalizzato alla risposta del fabbisogno sanitario dei cittadini liguri inevaso a causa della situazione pandemica;
- d) con DGR Liguria n. 883 del 05/10/2021 ad oggetto: *"Programma Restart Sanità. Indirizzi alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella sopra citata D.G.R. n. 717 del 6/08/2021"* sono state date indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno di cui alla sopra richiamata DGR Liguria 717/2021;
- e) con nota prot. n. 57163 del 02/12/2021, prot. Asl 3 n. 178661 in pari data, agli atti, la Regione Liguria ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, la Deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del 29/11/2021 ad oggetto: *"Provvedimenti urgenti per favorire l'attuazione del Programma Restart di cui alla DGR n. 717-2021 "Approvazione Programma Restart Sanità – "Risposta al fabbisogno sanitario" e alla DGR n. 883-2021 "Programma Restart Sanità. Direttive vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)"*, che dispone, in attuazione degli indirizzi contenuti nel citato Programma Restart, quanto segue:
- di impartire alle Aziende del SSR, con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale riportate nell'allegato al citato atto quale parte integrante e sostanziale, le seguenti direttive vincolanti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 41/2006:
    - a) eliminare, fino al 31/12/2021, i tetti apposti ai *budget* dei soggetti privati accreditati per l'anno 2021 con riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale;
    - b) aprire le agende relative alle prestazioni di diagnostica strumentale al 95% dall'1/01/2022 fino al 30/06/2022, utilizzando per tale attività risorse pari al *budget* complessivo per l'anno 2021, con riferimento ai contratti stipulati con i soggetti privati accreditati.
  - di dare atto che, per quanto concerne l'azione sub a), le risorse utilizzabili sono quelle già assegnate alle aziende per far fronte alla prima fase di *Restart* con DGR n. 717/2021;
  - di dare altresì atto che, per quanto concerne l'azione sub b), i relativi costi troveranno copertura nel budget che sarà assegnato alle aziende per l'esercizio 2022;
  - di dare mandato ad A.Li.Sa. di verificare l'andamento della progressione economico-produttiva delle Aziende ed enti del SSR e degli eventuali scostamenti;
  - di disporre che l'elenco delle prestazioni di cui all'allegato quale parte integrante e sostanziale al citato atto, possa essere integrato da A.Li.Sa., previa valutazione della struttura di missione a supporto degli interventi del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ferme restando le risorse finanziarie dedicate al Programma *Restart*;
- f) con nota prot. n. 41345 del 28/12/2021, prot. Asl 3 n. 193132 in pari data, agli atti, A.Li.Sa.



ha trasmesso la Deliberazione n. 469 del 22/12/2021 ad oggetto: "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/06/2022", che dispone, considerato il perdurare dello stato di emergenza fino al 31/03/2022, nonché la necessità di garantire la continuità delle prestazioni erogate ai cittadini anche per l'anno 2022 e considerato, altresì, che occorre procedere ad una rivisitazione e riprogrammazione dell'offerta complessiva che tenga conto di un'analisi dei nuovi fabbisogni emergenti, anche alla luce dello stato di emergenza in atto, quanto segue:

- di prorogare dal 01/01/2022 al 30/06/2022 gli accordi contrattuali a suo tempo sottoscritti con i soggetti erogatori privati accreditati, la cui scadenza era stata fissata al 31/12/2021;
  - di stabilire che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 determinato in un importo pari al 50% del budget assegnato per l'anno 2021, inclusivo degli extrabudget già autorizzati, fatte salve le disposizioni contenute nella DGR 1091/2021, con particolare riguardo alle risorse individuate per l'apertura delle agende relative alle prestazioni di diagnostica strumentale per il primo semestre dell'anno 2022;
  - di prevedere che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) possano eccedere il budget come sopra individuato, nel caso di inserimenti disposti dall'Autorità giudiziaria, di situazioni urgenti ed indifferibili, di casi che presentano una particolare situazione di criticità clinica o di altre fattispecie previste dai singoli schemi contrattuali, previa comunicazione ad A.Li.Sa.;
- g) con deliberazione n. 754 del 29/12/2021 ASL 3 ha:
- preso atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 469 del 22/12/2021 ad oggetto: "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/06/2022";
  - rinviato a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree l'autorizzazione dei costi afferenti al periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 per l'espletamento delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti agli accordi contrattuali, stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale Asl capofila;
- h) con deliberazione n. 52 del 9/02/2022 ASL 3 ha
- preso formalmente atto della DGR Liguria n. 1091 del 29/11/2021 ad oggetto: "Provvedimenti urgenti per favorire l'attuazione del Programma Restart di cui alla DGR n. 717-2021 "Approvazione Programma Restart Sanità - "Risposta al fabbisogno sanitario" e alla DGR n. 883-2021 "Programma Restart Sanità. Direttive vincolanti alle Aziende ed Enti del SSR per il recupero dei volumi di prestazioni in risposta al fabbisogno individuato nella DGR n. 717/2021. Domanda, criticità e principali azioni nel breve-medio periodo (2021/2022)";
  - rinviato a successivi provvedimenti da parte della S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, Specialistica Metropolitana e Farmaceutica l'autorizzazione dei costi di cui alle determinazioni della DGR Liguria n.1091 del 29/11/2021;
- i) con DGR Liguria n. 517/2022 del 07/06/2022 "Disposizioni in merito alla remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale", è stato disposto, tra l'altro:
- di procedere, a decorrere dall'anno 2022 nelle more dell'approvazione delle misure di aggiornamento e riordino delle tariffe relative alle prestazioni garantite dal Ssn:
    - alla revisione del sistema di remunerazione dei soggetti erogatori accreditati con il SSR, previsto dalle deliberazioni di A.Li.Sa. nn. 72/2017, 73/2018 e 358/2019,



- attraverso la revoca delle disposizioni relative al sistema di marginalità economica anche per l'area di assistenza ambulatoriale;
- al conseguente riconoscimento, alle stesse strutture, della produzione piena, nei limiti dei tetti apposti ai budget dei soggetti privati accreditati nonché del budget complessivo assegnato alle singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale, senza l'applicazione del sistema di regressione tariffaria;
  - di stabilire, con riferimento al secondo semestre 2022 e relativamente alle prestazioni di diagnostica strumentale di cui alla DGR 1091/21, che il budget da utilizzare sia pari a quello del secondo semestre dell'anno 2021 oltre a eventuali residui derivanti da budget non utilizzati nel primo semestre 2022 per le prestazioni in questione;
  - j) con deliberazione n. 186 del 14/06/2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Rinnovo contrattuale fino al 31/12/2022" A.Li.Sa. ha, tra l'altro, stabilito:
    - di recepire quanto indicato nella DGR n. 517/2022 sopra richiamata;
    - di confermare l'efficacia dei contratti in essere fino al 31/12/2022, come emendati dalle disposizioni contrattuali revocate dalla DGR n. 517/2022 nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'art 29 della L.R. 22 del 29/12/2021 e di una rivisitazione complessiva delle regole e degli schemi tipo di contratto;
    - di confermare per l'anno 2022 il budget del 2021 prevedendo che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni socio sanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il periodo 01/07/2022 – 31/12/2022, determinato in un importo pari al 50% del budget assegnato per l'anno 2021, oltre agli extrabudget già eventualmente autorizzati, fatto salvo quanto disposto dalla DGR 517/2022;
  - k) ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d'offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
  - l) il soggetto gestore mette a disposizione del committente le prestazioni accreditate ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerate secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente atto di appendice all'accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
  - m) le suddette unità d'offerta risultano autorizzate dal Comune di Genova ai sensi della L.R. n. 20/1999 e L.R. n. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. 610/1995, n. 5309/1995, n. 31/2003, n. 116/2005, n. 127/2010, n. 1015/2013, n. 54/2020, n. 467/2021, n. 673/2022 e n. 674/2022 ed accreditata con D.G.R. Liguria n. 744 del 14/07/2006, n. 638 del 30/04/2015 e D.D. Regione Liguria n. 1672 del 18/03/2022 ai sensi dell'art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
  - n) le unità di offerta sono tenute a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
  - o) il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi contrattuali con il soggetto gestore, anche per un numero di posti/attività inferiore a quelli/e accreditati/e sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
  - p) il soggetto gestore delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con



sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all'espletamento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente atto di appendice all'accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Ferme restando le disposizioni di cui al citato accordo contrattuale per la fornitura di prestazioni ambulatoriali, le parti, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022, convengono quando definito dal presente atto di appendice.

Il recupero del volume delle prestazioni verrà effettuato secondo le modalità e gli indirizzi previsti dalle richiamate Deliberazioni di Giunta Regione Liguria n. 1091 del 29/11/2021 e di A.Li.Sa. n. 469 del 22/12/2021 e n. 186 del 14/06/2022.

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Oggetto dell'atto di appendice)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di appendice che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio dell'unità/delle unità di offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Liguria e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente ai sensi della vigente normativa.

Le parti con il seguente atto di appendice determinano il volume massimo del valore della produzione, il budget e le tipologie di attività da assicurare nel rispetto dei requisiti fissati nello stesso con particolare riferimento alla accessibilità, alla appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa e alla continuità assistenziale.

#### **ARTICOLO 2**

##### **(Prestazioni)**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente atto di appendice all'accordo contrattuale, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le disposizioni e/o norme generali statali e/o regionali e quelle specifiche dell'unità/delle unità di offerta oggetto del presente atto di appendice all'accordo contrattuale, concorrendo al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti in esse previsti.

Il soggetto gestore eroga prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza in regime ambulatoriale, per le tipologie assistenziali e relative tariffe e volume massimo del valore di produzione erogabile, indicati nell'allegata scheda di budget.

Le predette prestazioni/assistenza/attività sono erogate secondo la tipologia e con riferimento alle tariffe del nomenclatore tariffario vigente in Regione Liguria.

#### **ARTICOLO 3**



## **(Obblighi delle parti contraenti)**

Gli obblighi a carico delle parti in relazione al presente atto di appendice sono gli stessi previsti dagli artt. 3 e 4 dell'accordo contrattuale che si intendono integralmente richiamati.

### **ARTICOLO 4 (Budget)**

Il Budget rappresenta il tetto di spesa complessivo per i servizi oggetto del presente atto di appendice all'accordo contrattuale che viene determinato nell'ambito della programmazione regionale tenendo conto del fabbisogno rilevato, anche sulla base di dati epidemiologici e del dimensionamento attuale dell'offerta dei servizi.

Il Budget rappresenta il livello massimo di spesa nei confronti dell'ente gestore ed il suo importo per la durata dell'atto di appendice al contratto è indicato nell'allegata scheda di budget.

Il Budget assegnato alla struttura è da intendersi al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria. Il ticket è incassato direttamente dalla struttura contestualmente all'erogazione della prestazione.

L'assegnazione del budget implica il diritto e l'obbligo dell'ente gestore di rendere prestazioni a tariffa piena nel limite del budget assegnato.

Il budget viene negoziato e formalizzato per conto del committente e delle altre ASL, tra la ASL capofila ed il soggetto gestore annualmente, attraverso la sottoscrizione della relativa scheda di budget.

Nel caso di soggetto gestore di più unità di offerta, dovrà essere allegata al presente accordo contrattuale una scheda budget per ciascuna di esse.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra la ASL capofila, sentite le altre ASL e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA a garanzia dell'equilibrio complessivo di sistema, e soggetto gestore non oltre il 15 ottobre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Il budget assegnato deve essere distribuito in modo omogeneo nel corso dell'anno.

In ogni caso l'eventuale modifica nel numero e nella tipologia delle prestazioni che comporti o meno una variazione della spesa annuale prevista dovrà essere concordata tra le parti sopra citate e previa approvazione formale da parte dell'ASL capofila, sentite le altre ASL e con il coordinamento, supervisione e controllo di ALISA, a garanzia dell'equilibrio complessivo di sistema.

### **ARTICOLO 5 (Privacy, nomina a Responsabile del Trattamento e prevenzione della corruzione)**

Il Soggetto Gestore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati dalle singole aziende per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente atto di appendice all'accordo contrattuale.



L'Azienda, all'atto di designare il Soggetto Gestore quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che lo stesso sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Il Soggetto Gestore si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, il Soggetto Gestore si impegna fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ predisporre e mantenere aggiornate le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, acquisendo i relativi consensi;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
- ✓ comunicare all'Azienda designante, tempestivamente e comunque entro la data di attivazione del presente accordo contrattuale, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate dal gestore a richiedere le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.



Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Il Soggetto Gestore si impegna a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite dalla Struttura deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Nell'esecuzione del presente atto di appendice all'accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.L.gs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

## **ARTICOLO 6**

### **(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)**

Il presente atto di appendice all'accordo contrattuale è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.

Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente atto di appendice all'accordo contrattuale prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di appendice all'accordo contrattuale, si rinvia a quanto disposto dall'accordo contrattuale, alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente atto di appendice all'accordo contrattuale.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria in relazione al presente atto di appendice all'accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria per eventuali richieste di terzi.

Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.



Il presente atto di appendice all'accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, li

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria  
Il Direttore Generale  
(Prof. Filippo ANSALDI)  
*(Documento firmato digitalmente)*

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3  
Il Delegato del Direttore Generale  
(Avv. Giovanna DEPETRO)  
*(Documento firmato digitalmente)*

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria  
Studio Radiologico Manara S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
(Dott. Mario MANARA)  
*(Documento firmato digitalmente)*





Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 1 (Oggetto dell'atto di appendice)

ARTICOLO 2 (Prestazioni)

ARTICOLO 3 (Obblighi delle parti contraenti)

ARTICOLO 4 (Budget)

ARTICOLO 5 (Privacy, nomina a Responsabile del Trattamento e prevenzione della corruzione)

ARTICOLO 6 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Genova, lì

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

Il Direttore Generale

(Prof. Filippo ANSALDI)

*(Documento firmato digitalmente)*

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

(Avv. Giovanna DEPETRO)

*(Documento firmato digitalmente)*

Il soggetto gestore dell'unità di offerta sanitaria

Studio Radiologico Manara S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Dott. Mario MANARA)

*(Documento firmato digitalmente)*



## SCHEDA DI FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET ANNO 2022

### E BUDGET EX DGR 1091/2021

Codice struttura 075301

Parte integrale e sostanziale dell'appendice al contratto sottoscritto in data

Validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022

#### STRUTTURA

Tipologia Ambulatoriale  
Denominazione Studio Radiologico Manara S.r.l.  
Indirizzo Via G.B. Custo 11R  
Comune Genova (GE)

#### ENTE GESTORE

Denominazione sociale Studio Radiologico Manara S.r.l.  
Comune Sede legale Genova (GE)  
Legale rappresentante Manara Mario  
codice Fiscale 02513830105 P. IVA 02513830105

#### PRESTAZIONI: **diagnostica**

	Budget ordinario		Budget aggiuntivo ex DGR 1091	Totale
	altre prestazioni	prestazioni ex DGR 1091		
Budget 2022	257.113,76	211.510,24	89.155,90	557.779,90

Di cui prestazioni oggetto della DGR 1091/2021:

- 1 PET: total body e neuro
2. Risonanza magnetica con e senza MdC
  - 2.1 Neuro (encefalo e colonna)
  - 2.2 Addome
  - 2.3 Mammaria
  - 2.4 Prostata.
3. TC con e senza MdC
4. Mammografia:
5. Ecografie mammarie
6. Ecocardiocolordoppler

Luogo e data

Letto e sottoscritto

A.Li.Sa

Il Direttore Generale (o suo delegato)

Il Legale Rappresentante (o suo delegato)

ASL 3

Il Direttore Generale (o suo delegato)